



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale

Tel. 0461494666 - Fax 0461493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it

### CIRCOLARE N. 12/EL-Comunità

Trento, 25 maggio 2010  
Prot. n. S003/125918/1.6-10-6/PG-pv

Al Presidente del Comprensorio  
Ladino di Fassa

Ai Sindaci dei comuni di  
Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin,  
Moena, Pozza di Fassa, Soraga,  
Vigo di Fassa

LORO SEDI

**Oggetto: Elezione degli organi del *Comun general de Fascia*. Adempimenti e procedure da seguire successivamente alla proclamazione degli eletti.**

In relazione a quanto disposto dalla legge provinciale n. 3 del 2006 di riforma istituzionale, dallo Statuto del *Comun general de Fascia*, approvato con legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 e dal Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPR n. 1 febbraio 2005, n. 1/L, al quale le leggi provinciali citate fanno rinvio, si forniscono di seguito alcune indicazioni sugli adempimenti previsti a seguito della proclamazione degli eletti alla carica di Procurador e di componente del Consei general.

1. Analogamente a quanto previsto per i consigli comunali anche al *Comun general de Fascia* trova applicazione il principio in base al quale ogni organo collegiale, prima di procedere a qualsiasi atto, deve verificare la regolarità della propria costituzione mediante l'istituto della **convalida** (art. 97, comma 1 TU 1/L/2005). Il Consei general deve verificare le condizioni di eleggibilità e compatibilità sulla base delle disposizioni contenute nel TULR n. 1/L del 2005 nonché delle specifiche disposizioni contenute nello statuto del *Comun general de Fascia*, approvato con

legge provinciale n. 1 del 2010. Al riguardo si rammenta che in prima applicazione, ai sensi dell'articolo 25 dello statuto predetto, la carica di componente del Consei general è compatibile con quella di consigliere comunale e di membro dei comitati di amministrazione delle ASUC. Sulla scorta di quanto stabilito per il sindaco dalla Corte costituzionale con sentenza n. 44 di data 20 febbraio 1997, al Procurador sono direttamente applicabili le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i componenti del Consei general. Ove il **Procurador non risultasse eleggibile** e l'Assemblea adottasse una delibera in tal senso, si determinerà la necessità del rinnovo della consultazione elettorale (art. 17, comma 2 l.p. 1/2010; art. 97, comma 2 TU 1/L/2005). Nell'ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità dei componenti del Consei general trova applicazione l'articolo 25, comma 3 della legge provinciale n. 1/2010, il quale dispone: *"E' componente di diritto del Consei general il candidato procurador più votato, dopo il candidato eletto. Nel caso di rinuncia o cessazione dalla carica subentra il candidato procurador che lo segue in graduatoria per ordine di voti. In carenza di candidati in tale graduatoria subentra il candidato a componente il Consei general, non eletto, secondo l'ordine della graduatoria delle preferenze."*. Considerato che sono state presentate due sole candidature alla carica di Procurador, **i componenti del Consei general, ivi compreso il componente di diritto** (candidato procurador più votato dopo quello eletto), ove dichiarati **ineleggibili** sono surrogati con i candidati alla carica di componente del Consei general non eletti, secondo l'ordine di graduatoria delle preferenze.

2. Il Consei general si riunisce per la prima volta su **convocazione del componente più anziano di età** (con esclusione - ai fini dell'individuazione di tale figura - del Procurador neoeletto) entro trenta giorni dal compimento delle procedure per la sua valida costituzione (articolo 25 della legge provinciale n. 1 del 2010), quindi decorsi 30 giorni dalla proclamazione degli eletti a suffragio universale o - se antecedente - dalla data della nomina di tutti i rappresentanti dei comuni. Nel caso di mancata convocazione della prima seduta del Consei general in una data compresa entro tale termine o di mancata adozione di atti obbligatori per legge la Giunta provinciale interviene in via sostitutiva.
3. Nelle **prime sedute dell'assemblea** gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono quelli di seguito indicati (art. 97, comma 1 e art. 3, comma 4 TU 1/L/2005-art. 29, comma 3 e art. 30 comma 1 TU 3/L/2005):
  - a) convalida del Procurador e dei componenti del Consei general, previo esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità;
  - b) nomina del Presidente e dei due vicepresidenti del Consei general;
  - c) giuramento del Procurador (articolo 30, comma 1 TU 3/L/2005);

- d) comunicazione da parte del Procurador della composizione del Consei de Procura e del vice Procurador (articoli 13 e 15, comma 2, dello statuto) e presentazione delle linee programmatiche.

Il giuramento non ha la funzione di investire il Procurador di tutti i poteri conferitigli, ma si ritiene che sia un adempimento solenne connesso all'investitura popolare ottenuta dal candidato Procurador maggiormente votato.

4. Il Procurador deve **comunicare** alla Provincia - Servizio Segreteria della Giunta ed elettorale, entro dieci giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del Consei general come risulta dalla convalida degli eletti e del Consei de Procura, con l'indicazione per ognuno dei componenti della carica ricoperta, nonché il nominativo del Viceprocurador. Il Procurador deve inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni singolo componente del Consei general e del Consei de Procura, nonché del Viceprocurador debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo il modello allegato alla presente. Analoga comunicazione deve essere effettuata ogni volta che, nel corso del mandato amministrativo, intervengano variazioni nella composizione di tali organi.
5. Ai sensi di quanto disposto dalla legge di riforma istituzionale, **a seguito della costituzione di tutti gli organi del Comun general**, verrà disposta la **sostituzione degli organi del Comun general de Fascia a quelli del Comprensorio Ladino di Fassa**. Pertanto fino alla costituzione di tutti gli organi del Comun general de Fascia continuano ad operare gli attuali organi del Comprensorio; dal decreto di sostituzione gli organi del Comun general de Fascia opereranno sia per il Comun general che per il Comprensorio Ladino di Fassa. Il Comprensorio, ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, della legge di riforma istituzionale, sarà soppresso dalla data di primo trasferimento delle funzioni al Comun general de Fascia ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della medesima legge. Fino a tale data il Comprensorio continua ad esercitare le funzioni allo stesso attualmente facenti capo, mentre il Comun general de Fascia ha il compito di adottare gli atti fondamentali preliminari al trasferimento di funzioni.

LA DIRIGENTE

- dott.ssa Patrizia Gentile -

